

CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI:

*SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO (ALUNNI AFFETTI DA DISABILITÀ EX L. 104/1992 RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.) PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, SITUATE NEL COMUNE O, NEL CASO DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO NELLA PROVINCIA, O, INFINE ANCHE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ALUNNO;

* SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE STATALI D'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO

1) INDICAZIONI GENERALI

Il presente avviso è finalizzato ad individuare operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento biennale, mediante RDO da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio in oggetto indicato, da espletarsi nel Comune di Santarcangelo di Romagna. L'Amministrazione procedente rimane in ogni caso libera di decidere, a propria discrezione, se addivenire alla successiva gara o meno.

Indicazioni sulla gara successiva

La procedura di affidamento attiene a servizi compresi nell'allegato IX del nuovo codice dei Contratti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016).

Trattandosi di appalti il cui importo a base d'asta è inferiore alle soglie di cui all'art. all'art. 35, c. 1, lett. d) (inferiore a 750.000,00 Euro), non si applicheranno le norme di cui al nuovo codice dei contratti, bensì i principi di cui all'art. 30, c. 1 e si addiverrà all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se esistenti, individuati sulla base di una apposita indagine di mercato.

La successiva procedura sarà condotta attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante RDO da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento, risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento e precisamente le prestazioni in oggetto sono presenti sul catalogo MEPA, nel bando denominato "Servizi Sociali".

Responsabile del Procedimento: Alessandro Petrillo (tel +39 0541 35672); email: scuola@comune.santarcangelo.rn.it

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- **2.1 Oggetto**: Oggetto della futura RDO è l'affidamento dei seguenti servizi. CPV 80410000-1:
- o servizi educativi per l'inclusione scolastica e la prevenzione del disagio (alunni affetti da disabilità ex L. 104/1992 residenti nel Comune di Santarcangelo di R.) presso le Scuole dell'infanzia, le scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, situate nel Comune o, nel caso di Scuole secondarie di secondo grado nella Provincia, o, infine anche presso il domicilio dell'alunno;
- o servizio di pre e post Scuola presso le Scuole Statali d'infanzia e primarie di primo grado.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il servizio per sua natura, per il complesso di prestazioni tra di loro interconnesse e per l'unitarietà degli interventi posti in essere, la programmazione ed il coordinamento, non è frazionabile se non artificiosamente , in modo da favorire standard qualitativi uniformi nell'erogazione delle prestazioni ed una comune metodologia di intervento a favore delle persone accolte. Per l'ente è funzionale infatti il coordinamento delle funzioni.

Per le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni richieste si rinvia al Capitolato speciale d'appalto allegato al presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A)

2.2 Durata: il servizio dovrà coprire gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 con decorrenza indicativa da settembre a giugno di ciascuna annualità, dal lunedì al sabato e secondo il calendario scolastico predeterminato dalla Regione. Il servizio in oggetto impegna un monte ore presunto per il biennio scolastico 2018/2019 - 2019/2020 di n. 35.600 ore pari a n. 17.800, per anno scolastico.

L'ammontare del monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni – in aumento e in diminuzione – in ciascun anno scolastico di validità dell'appalto.

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla consegna sotto le riserve di legge con obbligo di iniziare la fornitura -nelle more di stipulazione del contratto, dopo il perfezionamento dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di chiedere all'aggiudicatario l'estensione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 , qualora ne ricorrano i presupposti al momento non prevedibili, quali la richiesta dell'Istituto di estendere il servizio ad altri alunni o di aumentare il numero di ore agli alunni assistiti.

2.3 Valore dei servizi e corrispettivi.

Valore complessivo stimato dell'appalto: a misura, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è di € 712.000,00, al netto dell'IVA, calcolato sul prezzo netto orario a base d'asta di € 20,00, più Iva, soggetto a ribasso, determinato sulla base di un monte ore complessivo presunto per due anni scolastici di 17.800 ore annue; la tabella riporta il dettaglio dei conteggi (a causa del continuo aumento di soggetti in età scolare per i quali sono richiesti i servizi sopra elencati, si precisa che, ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore del contratto potrà subire una variazione sino all'importo di € 740.000,00):

Comune Santarcangelo di Romagna	Ore annue presunte	Importo annuo (su base oraria di € 20,00)
Assistenza educativa infanzia, primaria, medie	12.300	246.000,00
Assistenza educativa secondaria di II° grado	4.000	80.000,00
Pre e post Scuola	1.500	30.000,00
Totale annuo	17.800	356.000,00
Totale biennale	35.600	712.000,00
Possibile variazione in aumento ex art. 106, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,	1.400	28.000,00
Valore complessivo di appalto	37.000	740.000,00

Ai sensi dell'art. 5 c.1 del DL n. 79/1997, all'appaltatore non verrà concessa alcuna anticipazione del corrispettivo per il servizio, essendo fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti d'appalto di forniture e di servizi. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1 del D. Lgs. 50/2016

La base di gara sarà comprensiva di ogni onere connesso direttamente od indirettamente alla prestazione del servizio, in via esemplificativa include: direzione, amministrazione, supervisione, coordinamento, assicurazione e spese generali.

2.4 Normative di riferimento: L.R. Emilia Romagna n. 26/2001 e sm e L. 104/92 e s..m..

Affidamento di servizi rientranti tra quelli elencati nell'allegato IX, inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016), da espletarsi mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36, c. 2, lett. b della succitata normativa. Alla procedura saranno applicabili le norme del D. Lgs. 50/2016, solo in quanto esplicitamente indicate. In tal senso sarà applicabile al presente affidamento la norma di cui all'art. 106, c. 2.

L'Amministrazione si riserva, compatibilmente con le previsioni legislative, o l'affidamento diretto nel caso in cui, in esito all'esperimento della presente selezione, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, oppure la ripetizione della procedura.

Modalità di finanziamento: Fondi ordinari bilancio. Pagamenti: come da capitolato.

3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il successivo appalto verrà aggiudicato con procedura aperta a favore dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri di seguito indicati e valutati in ordine decrescente di importanza:

Offerta progettuale
 Offerta economica
 Punti 75
 Punti 25

totale Punti 100

Saranno vietate le offerte in aumento sui prezzi a base d'asta.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA SUCCESSIVA

Saranno ammessi alla futura gara tutti i soggetti di cui all'art. art. 45 del D. Lgs. 50/2016, comprese le cooperative sociali di tipo A) di cui alla L. 08/11/1991 n° 381, costituititi da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 5 ed in particolare:

- 1) operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative),consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;
- 2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppo europeo di interesse economico, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi.

3) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non sarà ammessa la partecipazione alla futura gara di concorrenti per i quali sussistano:

- o le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- o le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- o le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi, dell'art. 48, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 sarà vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla futura gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, c.2, lett. b e c) ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi sarà fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, , vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

Ai sensi di quanto previsto al, comma 5, lett. m) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sarà fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di

concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art.45, comma 1 lett. c) che per esso concorrono.

In caso di RTI costituito, dovrà essere presentato l'atto costitutivo, in copia conforme, da cui risulti l'indicazione dell'impresa mandataria e delle mandanti. In caso di RTI non ancora costituite, è obbligatorio, produrre la dichiarazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti, d'impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione della gara, con l'indicazione dell' impresa mandataria, delle mandanti. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA GARA

Potranno partecipare alla successiva gara per l'affidamento dell'appalto in argomento esclusivamente i soggetti di cui al precedente punto 4) che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 Requisiti di idoneità professionale:

Agli operatori economici interessati a presentare istanza per la presente manifestazione di interesse, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione al sistema MePA al momento della presentazione della manifestazione di interesse nella specifica categoria: "Servizi sociali";
- b) Iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che preveda tra quelle esercitate attività compatibili con quelle in appalto.

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

dichiarazione di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità economica e finanziaria del concorrente. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

b) fatturato specifico minimo annuo nel settore delle attività educative riferito agli ultimi tre esercizi finanziari conclusi non inferiore ad € 200.000,00 per ogni annualità al netto di Iva. Tale requisito è richiesto per attestare la solidità dell'operatore data la natura particolare del servizio prestato .

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Avere svolto regolarmente per conto di ente pubblico o soggetto privato nel triennio scolastico precedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta almeno due servizi specifici per l'attività educativa di assistenza scolastica ad alunni con handicap svolto in modo continuativo e regolare per almeno un anno scolastico; si intende regolare il servizio che non ha dato luogo alla

risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore e che non ha comporta l'applicazione di penali in misura complessiva superiore al 5% dell'importo di contratto.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro la data ultima di presentazione dell'offerta e sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro tale termine.

Il possesso dei requisiti è dimostrabile con dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) successivamente verificate dall'ente pubblico.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali di e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati.

Per quanto riguarda il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 5.2.a), nei raggruppamenti di ciascuna impresa deve avere almeno una referenza bancaria a testa.

Per quanto riguarda il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 5.2.b), nei raggruppamenti orizzontali Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 5.3, ciascun soggetto raggruppato deve avere svolto almeno un servizio, atteso che il singolo servizio non è frazionabile.

I consorzi stabili al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 8 D.Lgs n. 50/2016).

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla RDO.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE

I soggetti economici che intendessero candidarsi per la partecipazione alla futura selezione dovranno far pervenire un plico contenente la propria candidatura, a pena di esclusione, entro le ore 12:30 del giorno lunedì 9 luglio 2018, al seguente indirizzo: Comune di Santarcangelo di Romagna – Settore Scuola – c/o Ufficio Protocollo, Piazza Ganganelli 1 478224 Santarcangelo di Romagna (RN).

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, fa fede unicamente il protocollo di arrivo del Comune di Santarcangelo di Romagna.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Santarcangelo di Romagna, ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Il termine di presentazione è perentorio per cui non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

A pena di esclusione, i plichi dovranno essere chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura ed idoneamente sigillati e dovranno recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso – le seguenti indicazioni:

CONSULTAZIONE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SUL MEPA, DI:

*SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO (ALUNNI AFFETTI DA DISABILITÀ EX L. 104/1992 RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.) PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, SITUATE NEL COMUNE O, NEL CASO DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO NELLA PROVINCIA, O, INFINE ANCHE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ALUNNO;

* SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE STATALI D'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO NON APRIRE

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

I concorrenti che intendano partecipare alla gara in R.T.I.. dovranno apporre all'esterno del plico l'intestazione di tutte le imprese raggruppate o raggruppande, con l'indicazione della capogruppo.

All'interno del plico dovrà essere contenuta la domanda di partecipazione come da modello allegato sub B), in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore fornito dei poteri necessari dell'impresa offerente, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante quanto ivi indicato.

7) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La stazione appaltante effettuerà a mezzo del RUP, dopo la scadenza del termine di cui al punto 6, l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e alla normativa vigente. I

soggetti che, a seguito del presente avviso, abbiano presentato istanza di candidatura (manifestazione di interesse) e siano in possesso dei requisiti soggettivi, generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti, verranno invitati alla procedura negoziate per l'affidamento del servizio in oggetto, secondo le seguenti modalità:

Qualora gli operatori economici ammessi in elenco siano in numero inferiore a 5 (cinque) la stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare. Se le candidature ammesse siano superiori a 5 e pari od inferiori a 10, verranno tutte invitate alla successiva RDO, senza necessità di alcuna ulteriore selezione.

Viceversa laddove le istanze di partecipazione ammesse dovessero essere in numero superiore a 10 (dieci), la Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare solo i 10 operatori che saranno estratti per primi mediante sorteggio pubblico e anonimo previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet del Comune di Santarcangelo di Romagna. In tal caso in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i numeri delle imprese iscritte sino a quel momento e si procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura o tipo. I candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la Stazione appaltante sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta, ovvero se invitare altri operatori economici nel pieno rispetto del principio della concorrenza.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indicazione delle successive operazioni di procedura negoziata per l'affidamento del servizio in discorso.

Infine, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, mediante RDO.

NB) Qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse rispondendo al presente avviso, alla data di pubblicazione dell'R.D.O. sulla piattaforma MEPA, non risultassero in essa iscritti, non potranno essere destinatari dell'R.D.O. e sarà automaticamente loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di Gara. Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

Per informazioni rivolgersi a Ufficio Scuola, funzionario Ambrogiani Paolo	(tel. 0541/356272 –
p.ambrogiani@comune.santarcangelo.rn.it	

Santarcangelo d	li R., Lì	2018
Sumum cum gene u	, 21	

IL DIRIGENTE F.TO Alessandro Petrillo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTODEL SERVIZIOEDUCATIVO
ASSISTENZIALE PER
L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI/E CON
DISABILITA'
E DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI
(PRE POST SCUOLA)

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di dettagliati nell'allegato sub "A" al presente capitolato. I servizi si svolgeranno sulla base del calendario scolastico regionale e dei successivi adattamenti deliberati annualmente dai Consigli di Istituto/Circolo e degli orari fissati per ogni Istituto/scuola, nonché agli eventuali ulteriori accordi tra ente locale e istituzioni scolastiche.

Art. 2 Durata del contratto

Il presente appalto ha durata di due anni scolastici con decorrenza ipotizzata da settembre 2018,dopo il termine delle attività estive, e fino al giorno precedente l'inizio dell'attività didattica prevista nel mese di settembre 2020.

Alla data di scadenza il Comune ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 Valore dell'appalto

L'importo dell'appalto, come base di gara è definito in €. 712.000,00, al netto dell'IVA, quantificato sulla base del costo orario stimato come base di gara e del numero di ore presunte di fabbisogno per tutta la durata del contratto, incrementabile, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sino all'importo di € 740.000,00. Il valore effettivo del contratto sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara che determinerà quindi il costo orario aggiudicato.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 Garanzie di esecuzione del contratto

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sottoforma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante

ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc.). In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 Validità dell'offerta

L'offerta vincola l'esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Dirigente responsabile dei Servizi scolatici comunali. Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'IVA s'intende a carico del Comune. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità, che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Art. 7 Esecuzione anticipata del contratto

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/direttore dell'esecuzione.

Art. 8 Condizioni di pagamento, obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni del mese precedente. Il Comune può accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del D.L. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate: COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – Servizi Scolastici – C.F.01219190400 - Piazza Ganganelli, 1 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) al Codice Univoco CZVDGR.

Tutte le fatture dovranno riportare il cod. CIG e i codici impegno che verranno comunicati all'aggiudicatario successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 Cessione di crediti

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Responsabilità dell'appaltatore e coperture assicurative

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri,le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinchè il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di proprietà del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta(inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta,comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale RCT "unico" di garanzia non inferiore a €. 2.000.000,00, per sinistro ed RCO "unico" di garanzia non inferiore a €. 1.500.000,00 per sinistro ed €. 1.000.000,00 per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni oggetto dell'appalto;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni arrecati a terzi (inclusi tra i terzi i beneficiari del servizio ed il Comune) da parte di dipendenti e/o da altre persone (per es.: volontari, soci, collaboratori, ecc..), anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, di cui l'appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- clausola di "Buona Fede INAIL".

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate al Comune prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre al Comune idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della copertura assicurativa.

Art. 11 Disposizioni relative al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale e regionale vigenti e/o di adeguata professionalità e competenza in relazione alle citate funzioni da svolgere o di specifica formazione ed esperienza documentata.

Si richiede la necessaria continuità dei singoli operatori provvedendo alla loro sostituzione con personale in possesso dei medesimi requisiti (professionali e igienico-sanitari) limitando al massimo il turn-over.

In caso di assenza dell'operatore la sua sostituzione deve essere garantita e tempestiva ed occorre comunicare sempre alla scuola il nominativo del sostituto.

L'affidatario si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore della Formazione ed Educazione e ad osservare gli eventuali regolamenti e disciplinari operanti, nonché le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvendo, in particolare, a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Nel caso in cui l'appaltatore sia una impresa cooperativa, la stessa non può richiedere l'obbligatorietà del versamento dell'eventuale quota associativa in contrasto con le vigenti disposizioni di leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 12 Clausola sociale L'appaltatore subentrante qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.

Art. 13 Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Dovrà prendere visione ed adottare i piani di esodo affissi nelle sedi dove si svolgerà l'attività.

Art. 14 Verifiche e controlli sull'esecuzione dell'appalto

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D.Lgs. n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

Il Direttore dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivante dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione predisporrà il verbale di ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Art. 15 Penali

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fino ad un importo massimo di €. 2.000,00 per ogni inadempienza grave, e comunque da graduare in relazione alla gravità.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- b) l'abbandono dei minori frequentanti il servizio o riconsegna a persona non autorizzata al ritiro del minore;
- c) la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio;
- d) l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
- e) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- f) la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 4 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 16 Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore. In caso di varianti entro il limite del 20% di cui all'art. 3, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario.

Cause di risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto in generale dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- 6) verificarsi (da parte dell'appaltatore) in un trimestre di tre gravi inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali,

Nel caso di cui al n. 6, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata.

L'Amministrazione potrà risolvere il diritto di contratto previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- c) grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. All'aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 Scioperi / eventi straordinari

In caso di sciopero dei propri dipendenti o in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio l'impresa

aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva ai Servizi scolastici comunali, nonché ai Dirigenti Scolastici.

Il servizio verrà riconosciuto a fronte di chiusure straordinarie non previste dal calendario scolastico (ad esempio eventi atmosferici, calamità naturali, scioperi o assemblee del personale docente, ecc.) soltanto per il primo giorno di chiusura. Le prestazioni non rese saranno effettuate successivamente con le modalità dell'Educatore di Istituto/plesso laddove attivo oppure con le modalità previste nel caso del primo giorno di assenza dell'alunno disabile. Il trattamento di eventuali ulteriori giornate di chiusura e le relative prestazioni non rese saranno valutate di volta involta, previo accordo tra impresa aggiudicataria e Comune.

Art. 19 Verifica finale

Al termine del contratto l'appaltatore deve comunicare al Comune l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro cinque giorni il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e nei successivi ulteriori cinque giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni. Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati , ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 Foro competente

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

Art. 21 Disposizioni finali

Al contratto che verrà stipulato con l'aggiudicataria, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto, si applicheranno anche le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazione di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione delle attività, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune conferisce all'aggiudicataria i dati personali relativi ai soggetti fruitori dei servizi nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- 1) la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività previste, che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente Locale correlate all'ambito assicurativo;
- 2) i dati forniti all'aggiudicataria sono resi alla stesso soggetto in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto; l'aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dei servizi l'aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicataria di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge. L'aggiudicataria rende inoltre noto al Comune, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile del trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria strutturazione organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del presente contratto.

Allegato A) al capitolato

SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI/E CON DISABILITÀ E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI (PRE - POST SCUOLA)

A) Servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni/e con disabilità

Finalità

La finalità del Servizio Educativo Assistenziale a favore di alunni con disabilità è quella di garantire l'inclusione scolastica di tali alunni ai sensi degli art. 8, 12, 13 e 40 della Legge 104/1992 ed in ottemperanza dell'art. 139, comma c), del D.Lgs. n. 112/1998, in cui sono specificate le competenze dell'Ente Locale. I vigenti "Accordi di Programma provinciali per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap della Provincia di Rimini del 2007", tacitamente rinnovati, all'art. 7.3 definiscono le caratteristiche del Personale dell'Area Educativo - Assistenziale, in un'ottica di corresponsabilità educativa con gli altri soggetti istituzionali del processo d'inclusione ovvero le Istituzioni Scolastiche, il Servizio Sanitario.

L'inclusione scolastica prevista dalla normativa indicata, presuppone, in particolare, il lavoro congiunto delle diverse istituzioni di cui il servizio in oggetto rappresenta la competenza specifica dell'Ente Locale. In tale contesto si colloca, pertanto, la definizione ed organizzazione del Servizio Educativo Assistenziale a supporto del Progetto di Vita che, in riferimento agli alunni in età scolare, individua nelle differenti Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, il punto di riferimento fondamentale e prioritario della complessiva gestione delle risorse finalizzate all'inclusione scolastica.

Il Servizio Educativo Assistenziale, pertanto, dovrà rispondere all'esigenza di condivisione di finalità di inclusione scolastica in prospettiva educativa e assistenziale, con particolare attenzione alla condizione di disabilità, e attraverso la necessaria flessibilità organizzativa che spesso impone la variabilità delle condizioni sanitarie e/o didattico/educative dei Progetti di Vita di tali alunni/e.

Caratteristiche del servizio

Si individuano di seguito le aree di intervento del Personale Educativo Assistenziale, che dovranno essere attivate nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato ed in relazione con quanto previsto nel Piano educativo individuale (P.E.I.), precisando che si tratta di un elenco non esaustivo, ma puramente indicativo:

- o autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi...);
- o autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno...);
- o uso di strumenti protesici;
- o ampliamento delle forme di comunicazione e delle relazioni già acquisite;
- o inserimento sul piano sociale, in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curricolo, ecc.;
- o prima conoscenza, anche in forma soltanto intuitiva, dello spazio, del tempo, dell'ordine, della quantità delle cose, ecc.

Il Personale Educativo Assistenziale si inserisce nell'itinerario già avviato dai docenti curricolari e di sostegno, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi e assistenziali del piano educativo individualizzato ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. All'interno di un percorso previsto dal P.E.I. il personale del Servizio Educativo Assistenziale, laddove presente, collabora, inoltre, per la realizzazione di progetti quali percorsi misti o di alternanza scuola – lavoro, frequenza di laboratori, di alternanza scuola-centri socio-riabilitativi, di utilizzo di risorse del territorio, percorsi di autonomia o ulteriori progetti che dovessero ritenersi necessari per il raggiungimento delle finalità in oggetto eventualmente promosse dai soggetti firmatari degli Accordi Provinciali e/o distrettuali.

Destinatari del servizio

Possono accedere al servizio educativo assistenziale gli alunni in possesso della certificazione di disabilità, rilasciato dalla competente Commissione ai sensi della Legge n. 104/1992, con priorità agli alunni/e che presentino maggiore gravità, in accordo con il servizio sanitario, residenti nel Comune di Santarcangelo di Romagna. Attraverso accordi specifici tra Ente Locale, Scuola e ASL sarà possibile, comunque, offrire il servizio anche ad alunni/e non ancora certificati, ma con percorso sanitario in iter oppure, in casi eccezionali e concordati, ad alunni/e in situazione di disagio.

Luoghi di svolgimento del servizio

Il servizio educativo assistenziale sarà svolto presso le scuole dell'infanzia, le scuole statali primarie e secondarie, di primo e secondo grado, situate nel Comune di Santarcangelo di Romagna. I servizi potranno essere svolti anche presso scuole fuori Comune, ma, nel caso delle scuole secondarie di secondo grado, limitatamente ai Comuni della provincia di Rimini, salvo diverse e future intese con le Istituzioni scolastiche di competenza. In casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte del Comune, il servizio potrà essere svolto anche presso il domicilio dell'alunno. Tale servizio sarà subordinato alla predisposizione di un progetto specifico da parte della scuola, in accordo con la famiglia, e approvate dalle autorità sanitarie o sociali competenti, sempre nell'ottica della realizzazione di quanto opportunamente definito nel P.E.I.

Personale

Le figure professionali previste e necessarie per lo svolgimento del Servizio Educativo Assistenziale in oggetto sono:

Responsabile dell'Appalto (o del Servizio)

Le funzioni attribuite al Responsabile d'appalto sono di governo dei rapporti con la committenza in riferimento allo sviluppo dello specifico contratto, alle verifiche tecniche riguardanti la qualità e l'efficacia del servizio, allo sviluppo economico-amministrativo del contratto. Il Responsabile dovrà essere in possesso di laurea ad indirizzo sociale o umanistico, conseguiti in Italia o all'estero anche se non equiparati, e dovrà avere maturato un'esperienza 5 anni in merito alla medesima funzione di Responsabile d'appalto di servizi analoghi a quello oggetto del presente Capitolato.

Coordinatore della gestione tecnica e dell'organizzazione del servizio

La Ditta Affidataria deve individuare una figura con esperienza documentata sulla gestione del Servizio Educativo Assistenziale e sulle problematiche relazionali proprie dell'utenza, delle Istituzioni Scolastiche e dei servizi Sanitari. Il Responsabile dovrà essere in possesso di laurea a indirizzo sociale o umanistico, conseguita in Italia o all'estero, anche se non equiparata, e dovrà avere maturato un'esperienza 5 anni in merito alla medesima funzione di Responsabile di appalti analoghi a quello oggetto del presente Capitolato. Le funzioni attribuite al Coordinatore sono:

- essere il referente per il Comune di Santarcangelo di Romagna con pieno mandato di coordinamento gestionale relativamente ad ogni aspetto del servizio oggetto di appalto;
- sovraintendere e coordinare la programmazione delle attività educative in stretta relazione con il/la Responsabile del Servizio Educativo Assistenziale del Comune di Santarcangelo di Romagna e con le altre figure delegate eventualmente dal Comune di Santarcangelo per l'appalto in oggetto;
- sovraintendere e coordinare il lavoro del Personale Educativo Assistenziale: presenze, ferie, permessi, sostituzioni, programmi di lavoro;
- curare l'invio di tutta la documentazione richiesta dal Comune di Santarcangelo di Romagna;
- coordinare l'attività formativa per il personale del servizio;
- sovraintendere, coordinare e monitorare ogni altra attività prevista all'interno del presente Capitolato e del progetto presentato dalla Ditta.

Personale Educativo Assistenziale

Nello specifico l'Impresa affidataria dovrà avvalersi di personale di età compresa tra i 18 e i 65 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici connessi alle diverse attività e ai servizi richiesti:

- 1. diploma di educatore professionale;
- 2. diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea necessari all'insegnamento nelle scuole pubbliche o nei nidi d'infanzia;
- 3. diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea (anche differenti rispetto ai punti 1 e 2) fino ad un massimo del 50% dell'organico complessivo; tale personale deve però obbligatoriamente avere esperienza lavorativa di almeno 2 anni in ambito educativo assistenziale e/o nell'integrazione scolastica di alunni/e con disabilità, del cui effettivo possesso deve essere dato conto alla Committenza attraverso opportuna documentazione;
- 4. per le sostituzioni temporanee fino ad un massimo di tre mesi è ammesso personale dotato anche di altro diploma di scuola secondaria di secondo grado (rispetto ai punti 1. e 2.), ma prima di iniziare l'attività dovrà avere svolto un corso di almeno 15 ore relativo alle tematiche inerenti il servizio di assistenza nell'integrazione scolastica degli alunni/e con disabilità della cui effettiva realizzazione deve essere dato conto alla Committenza attraverso opportuna documentazione.

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Il personale dipendente dovrà essere, pena la risoluzione del contratto, assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme contrattuali che regolano la materia, nonché possedere tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme. Il personale deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato all'atto dell'assunzione in servizio. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto. La Ditta si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente Capitolato d'appalto. Il Personale individuato concorrerà alla realizzazione delle finalità espresse, oggetto del presente capitolato.

In seguito alle richieste di attivazione del servizio per ciascun alunno/a destinatario del servizio da parte delle Istituzioni Scolastiche e avvallate dall'ASL, il Comune di Santarcangelo di Romagna assegnerà annualmente un monte ore settimanale di servizio educativo assistenziale, comunicato formalmente prima dell'avvio dell'anno scolastico.

L'assegnazione oraria settimanale del servizio educativo assistenziale avverrà mediante il dispositivo organizzativo dell'educatore di plesso/istituto le cui Linee Guida definitive saranno elaborate, in accordo con le istituzioni scolastiche e avvallate dall'ASL, entro l'avvio di ogni anno scolastico.

L'obiettivo di tale dispositivo è quello di qualificare ulteriormente il contributo del servizio educativo assistenziale prevedendo percorsi di flessibilità nell'ambito delle diverse professionalità presenti nella scuola al fine di costruire un ambiente inclusivo in cui le competenze degli educatori vengono integrate nel contesto scolastico ed educativo in modo programmato. Tale modalità, estendibile alla generalità delle scuole, potrà essere applicata ove sussistano le condizioni organizzative traducibili nella condivisione di un progetto con le scuole coinvolte.

Programmazione del servizio

Il percorso di attivazione del servizio educativo assistenziale, mediante l'assegnazione oraria, in particolare, prevede la seguente scansione temporale:

- 1. Il Comune comunica alla Ditta Affidataria e all'Istituzione Scolastica, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il monte ore complessivo assegnato per Plesso/Istituto oppure ad alunno in base all'attivazione del dispositivo dell'educatore di plesso/istituto.
- 2. La Ditta Affidataria fornisce al Comune i nominativi degli operatori indicati per ciascuna istituzione scolastica prima dell'avvio del servizio.
- 3. L'istituzione Scolastica indica la suddivisione e organizzazione del monte ore settimanale per alunno/a o per gruppi di alunni/e in base alla progettazione prevista dalle linee guida, in accordo con la Ditta Affidataria del servizio e il Comune di Santarcangelo.

In base ad esigenze mutate ad anno scolastico inoltrato è facoltà dell'Istituzione Scolastica, in accordo con la ditta Affidataria del servizio e il Comune di Santarcangelo, riorganizzare in modo differente il monte ore settimanale assegnato ad inizio anno scolastico. L'obiettivo di tale riorganizzazione è quello di offrire flessibilità all'interno del servizio educativo assistenziale a favore di alunni/e con disabilità, in cui i bisogni possono mutare significativamente all'interno del medesimo anno scolastico, nell'ambito delle linee guida per la gestione dell'educatore di plesso/Istituto.

Qualora non fosse possibile l'attivazione del dispositivo organizzativo dell'educatore di plesso/istituto per motivazioni organizzative, relative alle tipologia di disabilità o altre ulteriori condizioni contestuali l'assegnazione oraria definita ad inizio anno scolastico non sarà interessata dalla eventuale riorganizzazione precedentemente indicata, fatto salvo casi eccezionali in accordo tra Istituzioni scolastiche e Comune di Santarcangelo di Romagna.

Assenze degli alunni/e

In caso di assenza degli alunni/e l'istituzione scolastica potrà prevedere, sulla base delle linee guida indicate dell'educatore di plesso/istituto, le seguenti modalità:

- 1. Utilizzo, immediato (per assenze brevi) oppure temporaneo (per assenze prolungate), dell'operatore a favore di altre situazioni precedentemente indicate come prioritarie;
- 2. Accontonamento delle ore non lavorate in virtù di un accumulo necessario per eventuali incontri di programmazione, partecipazione a gite, o a tutte le altre eventuali attività connesse allo svolgimento del servizio;
- 3. Eventuali altre modalità di riorganizzazione del servizio nel rispetto delle finalità espresse a favore di alunni con disabilità concordate preventivamente e formalmente tra Istituzioni Scolastiche, ditta affidataria del servizio e il Comune di Santarcangelo.

Nel caso in cui non sia presente nell'Istituzione Scolastica il dispositivo organizzativo dell'educatore di Plesso, il servizio è sospeso a decorrere dal secondo giorno; per il primo giorno il servizio sarà riconosciuto e il personale su indicazione del docente responsabile provvederà al supporto di altri interventi di sostegno o collaborerà con i docenti. Qualora l'assenza dell'alunno si protragga l'attività sarà sospesa senza che sia dovuto all'Appaltatore alcun compenso. In caso, infine, di assenza programmata dell'alunno, il servizio sarà sospeso sin dal primo giorno.

Assenza del Personale Educativo Assistenziale

L'Affidatario è tenuto a sostituire entro la giornata, o comunque in tempo utile per l'esecuzione del servizio, il personale assegnato. In seguito ad eventuali accordi specifici individuati tra Affidatario, Committenza ed Istituzioni scolastiche è possibile individuare forme diverse di risposte ai bisogni degli alunni senza ricorrere alla sostituzione del Personale Educativo Assistenziale assente.

Ritiro formale di alunni/e con disabilità dall'Istituzione Scolastica

In caso di ritiro formale di alunni/e con disabilità il servizio sarà sospeso e l'eventuale riassegnazione del monte orario verrà condiviso tra Comune di Santarcangelo di Romagna, Istituzione scolastica.

Fabbisogno

Si prevede un fabbisogno presunto annuo complessivo di n. 16.300 ore, stimato sulla base del fabbisogno dei servizi svolti nell'anno scolastico. Possono essere richieste prestazioni definite sulla base dell'organizzazione del servizio e quindi anche inferiori ad un'ora, ma non inferiori alla mezz'ora.

La programmazione e la quantificazione del monte ore settimanale da attribuire alle Istituzioni scolastiche (comprensivo di orario frontale e non frontale) sono definite annualmente dal Comune in accordo con il servizio Ausl competente e con le Dirigenze Scolastiche, nonché, eventualmente. con altri soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico; si potranno avere variazioni anche in corso d'anno in relazione a mutate esigenze.

Il Comune, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, comunica all'appaltatore l'elenco nominativo degli alunni e dei bambini diversamente abili e/o svantaggiati per i quali sono stati richiesti ed assegnati i servizi di cui sopra, completo di patologia e struttura frequentata, numero di ore settimanali di servizio assegnato ed eventuale nominativo del Dirigente scolastico di riferimento.

Report, qualità e gestione reclami

L'Aggiudicataria si impegna a far pervenire al Comune, alla scadenza del mese di giugno di ogni anno - quadrimestralmente per quanto riguarda i dati di monitoraggio indicati al primo punto della lettera c) - un report su supporto informatico riportante per ogni specifico servizio:

a) DATI STATISTICI

- il numero dei contratti di lavoro attivati suddivisi per profilo professionale e tipologia di contratto;
- il numero delle ore medio per contratto di lavoro.
- il numero delle ore presenti in banca ore periodico, generate dall'assenza degli alunni e definite in "accantonamento" per lo svolgimento di eventuali incontri di programmazione, partecipazione a gite, o a tutte le altre eventuali attività connesse allo svolgimento del servizio.

b) FORMAZIONE

• il numero di ore di formazione attivate autonomamente dall'Aggiudicataria del servizio per ogni operatore e i contenuti della formazione.

c) QUALITA' DEI SERVIZI

- quadrimestralmente dovrà essere presentata al Comune una relazione che rappresenti e descriva in dettaglio le attività svolte in raccordo con gli Istituti Scolastici per l'inclusione
- report finale sulla soddisfazione delle scuole e/o delle famiglie sui servizi resi con strumenti e modalità da concordare con l'Amministrazione comunale.

Il Dirigente Scolastico e l'Ausl, qualora ravvisino l'inadeguatezza di uno o più educatori, possono richiederne la sostituzione al Comune che, valutate le motivazioni, potrà a sua volta richiedere all'affidatario la sostituzione. L'Aggiudicataria si impegna ad informare il Comune sull'andamento del servizio, fornendo ogni dato richiesto in relazione alle varie tipologie di prestazioni e le modalità di gestione dei reclami.

Servizi Complementari

Nell'ambito della realizzazione del PEI è possibile che la Committenza, su indicazione dell'Istituzione Scolastica, richieda l'attivazione del Servizio Educativo Assistenziale anche al di fuori delle sedi scolastiche indicate per attività previste dal PEI, quali uscite giornaliere e/o gite scolastiche oppure *stages*, laboratori o percorsi individualizzati presso agenzie educative e formative del territorio, anche laddove sia previsto un trasporto specifico.

Si prevede, inoltre, l'eventuale attivazione del servizio presso l'abitazione dell'alunno, o luogo di permanenza temporanea per motivazioni sanitarie e/o sociali situato nel territorio del Comune, qualora sia impedito temporaneamente l'accesso all'istituzione scolastica. In questo caso il servizio sarà subordinato alla predisposizione formale di un progetto specifico da parte della scuola in accordo con la famiglia, e condiviso dalle autorità sanitarie competenti.

Tali servizi saranno realizzati nell'ambito del monte ore complessivo già assegnato, pertanto, sarà cura dell'Istituzione Scolastica richiedente, in collaborazione con l'Aggiudicatario, verificare la capienza dell'eventuale banca ore disponibile oppure programmare il recupero delle ore effettuate eventualmente in eccedenza, nel rispetto dell'anno solare in cui si svolge il recupero.

Potrà inoltre essere eventualmente messo a disposizione del servizio un ulteriore monte ore del fabbisogno nel caso di uscite didattiche dell'operatore con l'alunno e dei viaggi di istruzione, calcolato in modo forfettario nel caso di più giorni consecutivi (comprensivo delle ore di assistenza scolastica assegnate normalmente per quelle giornate).

Potrà oltremodo essere richiesto alla Ditta la presenza di PEA in assistenza al servizio di trasporto scolastico, sia nella tratta casa-scuola sia in occasione di uscite didattiche.

B) Servizi educativi integrativi (pre post scuola)

Finalità

Il servizio integrativo di pre-post scuola risponde al bisogno delle famiglie di facilitare l'accesso al sistema scolastico degli alunni. Si tratta di una attività educativa, di tipo ludico e ricreativo, rivolta agli alunni delle scuole statali d'infanzia e primarie di primo grado nell'orario che precede l'inizio o segue il termine delle lezioni (pre-post orario scolastico), garantendo loro anche l'assistenza e la vigilanza necessarie. Particolare attenzione dovrà essere posta al momento di arrivo e di uscita degli alunni che devono essere affidati e ritirati dal servizio dai genitori, o loro delegati, in relazione alle norme o disposizioni vigenti.

Il servizio è svolto, di norma, dal lunedì al venerdì, il pre-scuola non prima delle ore 7,30 e il post scuola non oltre le ore 13,30. Per questo servizio possono essere richieste prestazioni, definite sulla base della loro organizzazione, anche inferiori ad un'ora, ma non inferiori alla mezz'ora.

Luogo di svolgimento del servizio

I servizi oggetto dell'appalto saranno svolti presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie statali ubicate nel Comune.

Modalità di svolgimento del servizio

E' compito del Comune comunicare all'aggiudicatario l'elenco dei bambini e degli alunni destinatari del servizio in parola, specificando ogni altra notizia indispensabile alla migliore realizzazione degli interventi.

Il rapporto ottimale educatore/bambino è di 1:25 (normalmente frequentanti) estendibile fino ad un massimo di 30 bambini iscritti. In presenza di bambini disabili o in caso di particolari situazioni problematiche, anche di tipo strutturale, il rapporto può essere ridotto.

L'attivazione del servizio è subordinata alle iscrizioni per cui è prevista una soglia minima; la programmazione viene definita prima dell'inizio dell'anno scolastico e potrà subire variazioni anche in corso d'anno in relazione a mutate esigenze. I servizi potranno prevedere anche una funzione aggiuntiva che prevede l'apertura e la chiusura delle strutture scolastiche.

Fabbisogno

Si prevede un fabbisogno presunto annuo complessivo di n. 1.424 ore, stimato sulla base del fabbisogno dei servizi svolti nell'anno scolastico corrente.

Caratteristiche e competenze del personale impiegato nei servizi

Occorre garantire la migliore integrazione tra il servizio di supporto ai bambini con disabilità con il servizio integrativo nelle scuole, avendo la massima attenzione per le trasversalità e la continuità che solo l'impiego delle stesse figure professionali può garantire laddove i diversi servizi si svolgano nello stesso contesto organizzativo.

Qualità dei servizi

L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, a far pervenire al Comune mensilmente relativamente ai servizi integrativi di pre-scuola in orario mattutino, post-scuola in orario pomeridiano, post-scuola nell'orario del pranzo:

- il foglio presenze dei bambini iscritti suddivisi per servizio e per scuola;
- un report di sintesi con il numero totale dei bambini presenti giornalmente, suddiviso per servizio e per scuola.

Il Dirigente Scolastico e l'Ausl, qualora ravvisino l'inadeguatezza di uno o più educatori, possono richiederne la sostituzione al Comune che, valutate le motivazioni, potrà a sua volta richiedere all'affidatario la sostituzione. L'Aggiudicataria si impegna ad informare il Comune sull'andamento del servizio, fornendo ogni dato richiesto in relazione alle varie tipologie di prestazioni e le modalità di gestione dei reclami.

Allegato B al Capitolato

SCUOLE INFANZIA

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO SANTARCANGELO:

Scuola Infanzia Drago Capoluogo Scuola Infanzia Flora Capoluogo Scuola Infanzia Margherita Capoluogo Scuola Infanzia Giardino Incantato S.Vito

<u>DIREZIONE DIDATTICA 2º CIRCOLO SANTARCANGELO :</u>

Scuola Infanzia Pollicino S.Martino dei Mulini Scuola Infanzia Biancaneve S.Ermete Scuola Infanzia Canonica

SCUOLE PRIMARIE

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO SANTARCANGELO

Primaria Pascucci Capoluogo Primaria Dellapasqua S.Agata Primaria L:Ricci S.Vito

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO

Scuola Primaria F.lli Cervi S.Ermete Scuola Primaria Giovanni XIII S.Martino dei M. Scuola Primaria Intercomunale Camerano

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO CESENATICO

Scuola Primaria "1-2 Agosto 1849" Cesenatico

SCUOLE SECONDARIE DI 1º GRADO

Scuola Media T.Franchini Santarcangelo - *sede Centrale e Succursale* Scuola Sec 1° Grado - Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia Verucchio Scuola Sec.1° Grado - Istituto Comprensivo Fermi Viserba di Rimini

SCUOLA SECONDARIE DI 2º GRADO

Istituto Tonino Guerra Novafeltria Liceo Serpieri Viserba di Rimini Istituto Prof.le Savioli Riccione I.S.I.S.S. Einaudi-Molari Santarcangelo Istituto Prof.le Alberti Rimini Istituto Alberg. Malatesta Rimini Istituto Belluzzi – Da Vinci Rimini

ALLEGATO "B" ALL'AVVISO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n° 445)

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A CONSULTAZIONE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SUL MEPA, DI:

*SERVIZI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO (ALUNNI AFFETTI DA DISABILITÀ EX L. 104/1992 RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.) PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, SITUATE NEL COMUNE O, NEL CASO DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO NELLA PROVINCIA, O, INFINE ANCHE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ALUNNO;

* SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE STATALI D'INFANZIA E PRIMARIE DI PRIMO GRADO

Il/La sottoscrit	o/a
nato/a a	
nella sua qualit	di (carica
sociale) (even	della societàdel
con sede legale operativa	, con sede
con C.F. n	con P.I
Tel.	Fax
ai sensi degli incorre chi sot D.P.R. 445/20	consultazione per l'affidamento del servizio in oggetto esplicitato, tt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui scrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del 0, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici onseguiti al provvedimento emanato
	Rivolge istanza
Al fine di pote indicato.	partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto

OPPURE

A tal fine dichiara di partecipare alla successiva gara (barrare obbligatoriamente la casella che

□ come raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito

interessa)

□ come IMPRESA SINGOLA;

OPPURE

□ come rag	gruppamento temporane	eo o di un consorzio da costi	tuirsi
DICHIARA, al	tresì, che i fatti, stati e c	qualità riportati di seguito coi	rrispondono a verità.
	ti anagrafici e di resido ndatari (per Sas) sono i		dei soci (per le Snc) e dei soci
A) CONSIGLIO relativa scadenz		ONE (nominativi, dati anagra	afici, residenza, carica sociale e
	APPRESENTANTI (non uali firme congiunte)	ninativi, dati anagrafici, resi	denza, carica sociale e relativa
Generale/Specia	ale)	nagrafici, residenza, ed estre	
D) DIRETTOR	I TECNICI (nominativi,	dati anagrafici, residenza, du	urata dell'incarico)
dell'impres			che sono state direttori tecnici ente la data di spedizione della
Sig		nato a	il
Residente in		Via	Prov
Carica socia	ale		
Sig		nato a	il

Residente in ______ Via ______ Prov. ____

Carica sociale				
Carica cessata il				
2.a) che l'impresa è iscritt Artigianato ed Agricoltur attività:				per le seguenti
e che i dati dell'iscrizione dall'Italia, indicare i dati equ	•		e con se	de in uno Stato diverso
numero di iscrizione:				
data di iscrizione.				
durata deria ditta /data terriri	ne			
forma giuridica:				
 2.b) che l'impresa è al manifestazione di interesse i 2.1) (solo per le società co iscritta all'Albo nazionale dal 	nella specifica categori	a: "Servizi social orzi di cooperati	i"; ve): Che	la ditta è regolarmente
2.2) di mantenere regolari altra Cassa e di essere in reg INPS				a i seguenti riferimenti:
UFFICIO/SEDE	INDIRIZZO	CAP		CITTA'
FAX	T	EL EL	MAT	RICOLA AZIENDA
	L			
INAIL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	D ID ID IZZO	T GLB		CITET A 1
UFFICIO/SEDE	INDIRIZZO	CAP		CITTA'
FAX	T	EL	MAT	RICOLA AZIENDA
Altro				
2.3) che il C.C.N.L. applicat	o ai propri dipendenti	è:		

- 3) che non sussistono in capo al concorrente ed in relazione ai soggetti sopraindicati:
- <u>cause di esclusione</u> previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare, alla data odierna, il concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza per i lavoratori impiegati
 - le cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

- le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- le condizioni di cui di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

dichiara inoltre esplicitamente (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA):

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

oppure

• di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,

oppure

• di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di[inserire riferimenti n., data, ecc., ...];

BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA:

¬ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della **legge 12.3.1999**, **n. 68** (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)

Oppure

٦	di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
	sensi della precitata legge (per le imprese che non occupano più di 35 dipendenti e per le
	imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
	dopo il 18/01/2000) per le seguenti motivazioni
	•

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

DICHIARA INFINE, QUANTO AI REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE:

- * Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b e comma 4, lett. a del D. Lgs. 50/2016):
- di possedere un adeguata capacità economico-finanziaria e di essere in grado di produrre in sede di gara, la dichiarazione di almeno due istituti di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attesti tale capacità economica e finanziaria.
- . di avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore delle attività educative riferito agli ultimi tre esercizi finanziari conclusi non inferiore ad € 200.000,00 per ogni annualità al netto di Iva.

* Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. c e comma 6)

- di avere svolto regolarmente per conto di ente pubblico o soggetto privato nel triennio scolastico precedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta almeno due servizi specifici per l'attività educativa di assistenza scolastica ad alunni con handicap svolto in modo continuativo e regolare per almeno un anno scolastico; si intende regolare il servizio che non ha dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore e che non ha comporta l'applicazione di penali in misura complessiva superiore al 5% dell'importo di contratto

Per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto precedente ciascun soggetto raggruppato deve avere svolto almeno un servizio, atteso che il singolo servizio non è frazionabile.

I consorzi stabili al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 8 D.Lgs n. 50/2016).

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla RDO.

Luogo e Data	 Timbro e Firma

Nota bene:

- 1) A pena di esclusione, alla presente DICHIARAZIONE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.
- 2) <u>Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura generale o speciale.</u>
- 3) <u>In caso di R.T.I. ogni impresa facente parte del raggruppamento deve presentare, a pena di esclusione, singola istanza di partecipazione.</u>

Attenzione:

Compilare correttamente l'istanza di partecipazione in ogni sua parte e contrassegnare con chiarezza le voci che interessano;

Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.

Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, si prega di telefonare al Servizio Scuola del Comune di Santarcangelo di Romagna, funzionario Sig. Paolo Ambrogiani, tel. 0541/356272 – contattabile anche via mail al seguente indirizzo <u>a.ambrogiani@comune.santarcangelo.rn.it</u>